REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che, dato lo squilibrio del mercato delle varietà amare di luppolo, il regolamento (CEE) n. 2997/87 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 [4], ha previsto misure speciali a favore della riconversione varietale; che la riconversione varietale potrebbe dare risultati più incisivi se accompagnata da interventi di ricomposizione fondiaria; che in alcune regioni spagnole dedite alla coltura del luppolo si sta attualmente procedendo alla ricomposizione fondiaria; che è opportuno che la ricomposizione preceda la riconversione su tutta la superficie di cui è prevista la riconversione varietale; che il tempo necessario per le misure di ricomposizione fondiaria non permette di attuare successivamente la riconversione varietale sulla magior parte della superficie considerata entro il periodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2997/87;

considerando che, per permettere ai coltivatori spagnoli di luppolo di procedere alle necessarie misure di riassetto fondiario senza che questo comporti la loro esclusione dai programmi di riconversione varietale comunitari, è opportuno estendere il periodo all'interno del quale essi possono realizzare i piani di riconversione;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2997/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2997/87 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso del Regno di Spagna, i soci delle associazioni di produttori interessate si impegnano ad attuare i piani di riconversione entro il 31 dicembre 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. RUFFOLO

[1] GU n. C 279 del 7. 11. 1990, pag. 3.
[2] Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[4] GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.